

AVVOCATO ENRICO SOPRANO – Notifica per pubblici proclami – Ricorso della Errezetauno s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., innanzi al TAR Campania, Napoli, contro la Regione Campania.

Ad istanza dell'avv. Enrico Soprano, nella qualità di procuratore della Errezetauno S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., si rende noto a tutti soggetti collocati in posizione utile nella graduatoria di cui all'allegato "A" al decreto del dirigente del Settore interventi nel settore alberghiero e nelle altre attività di supporto turistico della Giunta regionale della Campania n. 156 del 7.07.2008, pubblicato sul B.U.R.C. n. 30 del 28.07.2008 che, con provvedimento del 23.09.2009, il Presidente della III sezione del TAR Campania Napoli - vista l'ordinanza n. 520 del 17.07.2009 con cui si ordinava alla ricorrente l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti utilmente collocati nella cennata graduatoria - ha autorizzato la notifica per pubblici proclami, mediante la pubblicazione nella G.U.R.I. e nel B.U.R.C. del ricorso (R.G. n. 5667/08) proposto dalla Errezetauno S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., innanzi al TAR Campania, Napoli, contro la Regione Campania, in persona del Presidente e legale rappresentante p.t., per l'annullamento, previa sospensiva: **a)** del provvedimento, di data ed estremi sconosciuti, con il quale è stato disposto il rigetto della richiesta di contributo formulata dalla Errezetauno S.r.l. ai sensi del bando pubblicato sul B.U.R.C. n. 24 del 29.05.2006, avente ad oggetto "interventi di aiuto agli investimenti delle piccole e medie imprese, a valere sulla Misura 4.5 – azione A del P.O.R. Campania 2000-2006, operanti nelle aree a vocazione turistica della Regione Campania"; **b)** del decreto del dirigente del Settore interventi nel settore alberghiero e nelle altre attività di supporto turistico della Giunta regionale della Campania, n. 156 del 7.07.2008, pubblicato sul B.U.R.C. n. 30 del 28.07.2008, con il quale è stata approvata la graduatoria dei soggetti ammessi a percepire i contributi meglio specificati innanzi, nella parte in cui non è stata prevista l'utile collocazione nella graduatoria medesima dell'odierna ricorrente; **c)** ove necessario e per quanto di ragione, del decreto del dirigente del Settore interventi nel settore alberghiero e nelle altre attività di supporto turistico, della Giunta regionale della Campania, n. 312 del 29.12.2006, pubblicato sul B.U.R.C. n. 4 del 15.01.2007, con il quale è stata approvata la graduatoria provvisoria dei soggetti ammessi a percepire i contributi meglio specificati innanzi, nella parte in cui non è stata prevista l'utile collocazione nella suddetta graduatoria dell'odierna ricorrente; **d)** di ogni ulteriore atto presupposto, preparatorio, connesso, conseguente e/o consequenziale, comunque lesivo degli interessi della ricorrente.

A sostegno del cennato ricorso venivano dedotti i seguenti motivi di diritto:

- 1) violazione dell'art. 24, comma 2 Cost. - violazione dell'art. 3 della L. 7.08.1990, n. 241 - violazione del giusto procedimento - violazione dell'art. 97 Cost. - eccesso di potere per falsità dei presupposti, difetto di istruttoria, illogicità e manifesta ingiustizia, stante il difetto della motivazione a sostegno della decisione dell'Amministrazione di escludere la società ricorrente dalla gravata graduatoria;
- 2) violazione degli artt. 24, comma 2, e 111 Cost. - violazione dell'art. 3 della L. 7.08.1990, n. 241 - violazione e falsa applicazione dell'art. 10 comma 3, del bando pubblicato sul B.U.R.C. n. 24 del 29.05.2006 - violazione dell'art. 97 Cost. - violazione del giusto procedimento - eccesso di potere per falsità dei presupposti e difetto di istruttoria, in quanto la motivazione del provvedimento di esclusione della ricorrente dalla graduatoria in esame, ipotizzata nel secondo motivo di ricorso, è comunque lesiva delle norme e dei principi sopra indicati;
- 3) violazione e falsa applicazione dell'art. 8 comma 2, punto v, lettera c) del bando del 29.05.2006 - violazione dell'art. 97 Cost. - eccesso di potere per falsità dei presupposti, difetto di istruttoria, illogicità e manifesta ingiustizia, atteso che la presunta generica motivazione di esclusione dalla impugnata graduatoria definitiva - ovvero che il computo metrico estimativo prodotto dalla ricorrente non è conforme alle opere da realizzare - è smentita per tabulas dalla documentazione versata agli atti del giudizio.

Si è concluso per l'accoglimento del ricorso e della proposta istanza cautelare, con vittoria di spese ed onorari.

Napoli, 19 ottobre 2009

Avv. Enrico Soprano